

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Lì, 20 novembre 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giovanni BONGIOVANNI)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
BONGIOVANNI Giovanni

L'ASSESSORE
SOLA Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
HONORATI Maria

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA' O VIZI DI COMPETENZA
CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI
(art. 127 comma 1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione oggetto di denuncia di legittimità/ competenza in data Ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267-riguardante materie elencate al comma 1, viene oggi rimessa al Difensore Civico per il controllo dei vizi denunciati.

Lì,

IL SINDACO

PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267, parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Lì,

IL RESP. UFFICIO CONTABILE

N° 199 R.P.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, **01.12.2003**

IL SEGRETARIO COMUNALE
HONORATI Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CAVALLERLEONE
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione modifiche alla D.C.C. n° 11 del 29 febbraio 2000
avente ad oggetto “Distanze piante alberi. Provvedimenti”.**

L’anno duemilatre addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **15,00** nella Sala delle Adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

	Presente	Assente
BONGIOVANNI Giovanni – Sindaco	sì	
SOLA Giovanni	sì	
GIACOSA Gianpiero	sì	
GRAMAGLIA Ivano	sì	
TORTONE Mauro		sì
PERETTI Giuseppe	sì	
PRINO Marcellina	sì	
GRANETTO Tomaso	sì	
VOLA Nadia	sì	
BONINO Giacomo	sì	
GARIS Antonio		sì
BONINO Filippo	sì	
TESTA Mario	sì	
Totali	11	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra HONORATI Dott.ssa Maria, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONGIOVANNI Giovanni - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE

N° **34/03**
del 29.11.2003

ORIGINALE

Elenco n° 5
in data **01.12.2003**
Trasmesso ai Capigruppi
Consiliari

Si dà atto che rientra in aula il Consigliere TORTONE Mauro e, pertanto, il numero dei presenti risulta essere n° 12;

A relazione dell’Assessore SOLA Giovanni;

Richiamata la precedente D.C.C. n° 11/2000 relativa a “Distanze piante alberi”;

Considerato che è necessario meglio precisare ed integrare quanto stabilito in merito alle distanze tra i piantamenti di alberi ad alto fusto;

Visto che per la portata delle modifiche ed integrazioni, occorre riformulare il precedente deliberato, nel testo seguente:

1. La distanza minima da osservare per i piantamenti a filare unico o a bosco è fissata in m. 14 dal confine dei terreni limitrofi;
2. I filari posti sulle sponde delle seguenti bealere o vasche: RIO CALDO/ RIO FREDDO/ CANALE DI S. ANTONIO/ CANALE DELLA CASCINETTA - QUARONI/ CANALE DEL MULINO COMPRESA LA DIRAMAZIONE ALL’ALTEZZA DELLA STRADA COMUNHALE DI VIA MACRA MORTA, non sono tenuti ad osservare la distanza dei 14 metri dal confinante sul lato opposto del RIO o CANALE; ma è fatto obbligo di osservare una distanza minima di m. 4 sulla fila al fine di consentire la manutenzione delle bealere o vasche;
3. I filari posti lungo le strade Comunali e vicinali devono rispettare la distanza minima di m. 2 dalla sede stradale. La predetta distanza è prescritta, altresì, per gli alberi di basso fusto. Nella fattispecie in esame non è da osservarsi la distanza di m. 14 dai terreni sul lato opposto della strada equiparata in questo caso alle bealere o vasche, citate al punto 2;
4. I vivai di qualsiasi specie, che necessitano di trattamenti con fitofarmaci non devono essere messi a dimora ad una distanza inferiore a m. 200 da abitazioni - allevamenti - attività produttive e attività sportive;
5. Nella vicinanza di fabbricati e recinzioni la distanza minima per il piantamento di pioppi è fissata in m. 20 dall’immobile o dalla recinzione;
6. I pioppi già a dimora a distanze diverse da quelle indicate nei punti precedenti dovranno essere abbattuti entro il 31 dicembre 2010;
7. Le piante ornamentali devono stare ad una distanza da fabbricati e recinzioni pari ai 2/3 dell’altezza massima raggiunta dalla pianta adulta;
8. Le prescrizioni di cui ai punti precedenti si applicano, salvo diverse disposizioni dell’autorità del Bacino del Po, nonché nel rispetto delle norme del Codice della Strada.
9. Sono consentiti accordi tra privati in deroga al vigente regolamento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore SOLA Giovanni

Udito ancora l’intervento del Consigliere BONINO Filippo, il quale invita a prendere provvedimenti perché venga effettuata periodicamente la pulizia dei fossi irrigui, su cui tutti i consiglieri si esprimono favorevolmente;

Ritenuto di doversi esprimere in merito;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente Responsabile del Servizio ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Con voti favorevoli n° **8 (otto)**, contrari n° **0 (zero)**, astenuti n° **4 (quattro)** (TORTONE MAURO, BONINO Giacomo, BONINO Filippo e TESTA Mario), espressi per alzata di mano dai n° 12 Consiglieri presenti e n° 8 votanti;

DELIBERA

1) Di approvare integralmente la premessa narrativa.

2) Di dare atto che il di stanziamento tra i piantamenti di alberi d’alto fusto risulta regolato come segue:

- La distanza minima da osservare per i piantamenti a filare unico o a bosco è fissata in m. 14 dal confine dei terreni limitrofi;
- I filari posti sulle sponde delle seguenti bealere o vasche: RIO CALDO/ RIO FREDDO/ CANALE DI S. ANTONIO/ CANALE DELLA CASCINETTA - QUARONI/ CANALE DEL MULINO COMPRESA LA DIRAMAZIONE ALL’ALTEZZA DELLA STRADA COMUNHALE DI VIA MACRA MORTA, non sono tenuti ad osservare la distanza dei 14 metri dal confinante sul lato opposto del RIO o CANALE; ma è fatto obbligo di osservare una distanza minima di m. 4 sulla fila al fine di consentire la manutenzione delle bealere o vasche;
- I filari posti lungo le strade Comunali e vicinali devono rispettare la distanza minima di m. 2 dalla sede stradale. La predetta distanza è prescritta, altresì, per gli alberi di basso fusto. Nella fattispecie in esame non è da osservarsi la distanza di m. 14 dai terreni sul lato opposto della strada equiparata in questo caso alle bealere o vasche, citate al punto 2;
- I vivai di qualsiasi specie, che necessitano di trattamenti con fitofarmaci non devono essere messi a dimora ad una distanza inferiore a m. 200 da abitazioni - allevamenti - attività produttive e attività sportive;
- Nella vicinanza di fabbricati e recinzioni la distanza minima per il piantamento di pioppi è fissata in m. 20 dall’immobile o dalla recinzione;
- I pioppi già a dimora a distanze diverse da quelle indicate nei punti precedenti dovranno essere abbattuti entro il 31 dicembre 2010;
- Le piante ornamentali devono stare ad una distanza da fabbricati e recinzioni pari ai 2/3 dell’altezza massima raggiunta dalla pianta adulta;
- Le prescrizioni di cui ai punti precedenti si applicano, salvo diverse disposizioni dell’autorità del Bacino del Po, nonché nel rispetto delle norme del Codice della Strada.
- Sono consentiti accordi tra privati in deroga al vigente regolamento

3) Di revocare, come revoca, ogni diversa disposizione al riguardo.